

Per gentile concessione dell'Autore, pubblichiamo in anteprima un brano del volume "L'Enigma delle Province" del prof. Nicola Coco, in corso di pubblicazione presso l'editrice "La Sapienza". Il brano riguarda gli effetti che la sentenza della Corte costituzionale sul Porcellum ha provocato sulla illegittimità dell'attuale Parlamento che andrebbe immediatamente sciolto se si rispettasse la legge e la Costituzione...!

In buona sostanza, la "scure" della Corte pareva aver riesumato i presupposti di una situazione parlamentare caotica perennemente a rischio di impedire la nascita (e, soprattutto, la continuità) di una maggioranza stabile.

Viceversa, nessuna critica veniva mossa alla pronuncia costituzionale nella parte concernente le liste bloccate – probabilmente, più per tatticismo di facciata che per convinta accettazione del verdetto – malgrado la loro dichiarata illegittimità mandasse in pezzi l'intero edificio dello strapotere burocratico-partitico che vi si era costruito sopra.

E tanta doveva apparire la gravità antidemocratica di quel metodo, ora caduto sotto i riflettori del Giudice delle Leggi e dell'opinione pubblica, da indurre l'intera classe politica a desistere dall'avanzare la benché fugace proposta di una sua riedizione in tempi più o meno brevi ed espliciti.

Per contro, qualcuno (o molti) potevano confidare nella possibilità di incuneare, negli spazi lasciati indefiniti dalla pronuncia della Corte, i soliti espedienti idonei a supplire a tale, avvenuta, perdita.

Infatti, operando nei limiti disegnati dalla Costituzione e delle norme disciplinanti poteri, funzionamento e procedure del sindacato di legittimità, la Corte è inibita dall'oltrepassare i confini dell'esame e della verifica di conformità, ai dettami della Carta, delle norme sottoposte al suo giudizio.

Del resto, è da questi vincoli che scaturisce la similitudine tra l'esito (positivo) della declaratoria di incostituzionalità e quello (ove, egualmente risulti favorevole) del referendum abrogativo e che, sovente, dà luogo alla confusione tra i due istituti al punto da far dire che (anche) la Corte costituzionale **abroga** le leggi!

Per contro, che le differenze tra i rispettivi contesti siano realmente abissali, si registra proprio nel trattamento che l'ordinamento giuridico riserva ai loro rispettivi effetti giacché, mentre l'abrogazione conseguita per via referendaria – alla pari delle leggi – non ha incidenze retroattive, le declaratorie della Corte costituzionale, come si dirà tra breve possono, anzi **debbono** retroagire vertendo su norme a disposizioni riconosciute illegittime, **sempre, comunque e, quindi, anche in passato**, rispetto al momento della statuizione emessa dalla Corte medesima.

Alla Corte, invece, resta preclusa sia la facoltà di sostituire, ad esempio, leggi dichiarate incostituzionali con norme con essa considerasse conformi poiché ciò equivarrebbe ad un'usurpazione dei poteri legislativi riservati al Parlamento.

Nel caso del Porcellum, tuttavia, si erano verificate molte singolarità nella logica seguita dalla Corte la quale, inspiegabilmente e ben lungi dall'acclararne l'intrinseca connotazione eversiva dell'ordinamento civile e demo-rappresentativo sancendone, per diretta consequenzialità, la cancellazione assoluta ed irreversibile, la tanto attesa sentenza rimpiccioliva l'oggetto della decisione al solo rilievo della mancata fissazione di una soglia minima di voti ottenuti, dai partiti o dalle coalizioni vincitori, utile a conquistare il premio di maggioranza.

Ora, è pur vero come fosse sufficiente questa, apparentemente complementare,

censura mossa dalla Corte per paralizzarne l'applicazione, ma l'aver sostanzialmente **glissato** sul nucleo centrale (ovvero, giuridico, ideologico e costituzionale) del premio stesso, finiva con l'esprimere, piaccia o meno, una tacita, quanto significativa **convalidazione** di legittimità dell'istituto in sé.

Non solo: "rileggendo" in chiave funzionalistica la necessità di stabilire quella soglia minima di consensi – costitutiva, comunque, di una maggioranza (ovviamente) relativa che sempre maggioranza rimane! – la Consulta si collocava nel filone di "pensiero" delle larghe intese e degli aggruppamenti forzosi tra schieramenti diversi e/o opposti giacché, com'è noto, nessun singolo partito, salvo improvvise (quanto improbabili) "esondazioni" plebiscitarie, sarebbe stato in grado di raggiungere, da solo, la suddetta "soglia".

Al riguardo, già in precedenza, era stata sollevata la problematicità di possibili situazioni in cui uno schieramento, ad esempio, munito appena del 15/20% del monte-voti complessivo, avrebbe potuto erigersi a vincitore della competizione elettorale e, magari, governare da solo grazie, unicamente, all'ingigantimento (fittizio) della propria consistenza numerica elargitagli dal premio di maggioranza, qualora gli altri partiti o gruppi, specialmente se frazionati e scoordinati tra loro, avessero conseguito aliquote più basse.

Tuttavia, anche a prescindere dal ricorso a qualche ulteriore rimedio, quale la riorganizzazione del premio in senso percentuale (voti attribuiti virtualmente in proporzione a quelli realmente ottenuti) e non a quota fissa, era evidente come, ancora una volta, attorno a questo (iniquo) istituto si accentrassero le punte più acute

del **conflitto tra democrazia e governabilità** (a tutti i costi) che, poi, era la solita chiave politologica e strategica del Nuovo Ordine istituzionale.

Va, allora, ritenuto che la pronuncia della Consulta, di fatto, non imprimesse alcuna svolta concreta alla riforma del sistema elettorale e propalare che il Porcellum fosse stato (finalmente) “abrogato” (sic!) per via giudiziaria (Tribunale di Milano + Cassazione + Corte costituzionale) equivaleva ad una frode concettuale (la truffa nella legge-truffa) il cui unico effetto sarebbe, tutt'al più, consistito nel seminare il panico presso i componenti di entrambi i rami del Parlamento inducendoli ad affrettare i tempi di promulgazione della nuova legge (“...quale che sia”!).

Infatti, lo scenario che si presentava dopo la suddetta sentenza era quello di votare con un Porcellum privato della sua “perla”, ovvero il premio di maggioranza concepito nei modi già illustrati, e senza più liste bloccate ma anche senza riammissione del voto di preferenza.

Non va, inoltre, trascurato un ben altro profilo della questione così determinatasi, cioè l'incombente rischio che l'intero Parlamento dovesse considerarsi **interamente decaduto o caducato** che dir si voglia, risultando formato da personaggi eletti con norme e procedure dichiarate illegittime.

Per mero inciso v'è da osservare come proprio applicando alla lettera (e non “alle estreme conseguenze”!) tali misure, i principi fondanti del sistema democratico e della rappresentanza della sovranità popolari ex art. 1 Cost., ne avrebbero certamente guadagnato affermandosi la supremazia della Legalità, della volontà collettiva (già abbastanza schiacciata dal Porcellum) e del pluralismo politico

azzerato dalle larghe intese, dai cc.dd. “cronoprogrammi” e dalle concentrazioni egemoniche del bipolarismo.

Viceversa, con una tempestività ed uno zelo degni di miglior causa – almeno, rispetto alla esigenza di salvare la legislatura e garantire quei minimi di permanenza in carica indispensabili per maturare i diritti a future pensioni, prebende, omaggi e rendite vitalizie – venivano diffuse “voci” validanti la non-retroattività della sentenza costituzionale e dei suoi effetti.

Più precisamente, si trattava di “voci **assolutamente** autorevoli della Corte” di cui un noto quotidiano (‘La Repubblica’) “**certificava** (sic!) l’**assoluta** rilevanza” (!).

In pratica: “voci di voci” in una sovrabbondanza di “assolutezze” indirizzate a tranquillizzare il pubblico (e, soprattutto, i diretti interessati!) che l’Apocalisse (sic!) non vi sarebbe stata, né gli per gli onorevoli portafogli, né per il Grande Progetto sotteso ai governi del fare e loro sponsor.

Ora, è appena il caso di osservare come, diversamente dalle leggi, (segnatamente penali, giacché, per quelle civili, il regime è già più articolato) nei confronti delle quali vige un categorico divieto di retroattività (“*nullum crimen, nulla poena sine lege*”: principio di Legalità), per le sentenze della Corte costituzionale non esiste alcuna preclusione in tal senso.

Anzi, parlare, persino, di retroattività o irretroattività degli atti giudiziari in questo specifico contesto equivale a porre la medesima questione in una prospettiva gravemente erronea e fuorviante, se non altro, perché le declaratorie di incostituzionalità sono tutte, fisiologicamente e necessariamente **retroagenti** (più

appropriato di retroattive), visto che il giudizio di legittimità destituisce di fondatezza giuridica la legge esaminata **fin dalla sua origine**, ovvero promulgazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In soldoni: una legge o è incostituzionale sempre (e da sempre) o non può essere cancellata dall'ordinamento ad opera della Consulta!

Queste banalissime e scontate notazioni avrebbero dovuto indurre a ben migliori cautele interpretative gli improvvisati costituzionalisti, i pseudo-certificatori di teorie inventate ed i fiancheggiatori di nequizie giuridico-politiche che qualche indignato (e poco ingenuo) lettore avrebbe potuto denunciare per reati previsti e puniti dall'art. 656 e segg., C.p., per i delitti di oltraggio, calunnia e vilipendio di Corpo giudiziario accusato, implicitamente, di aver favorito o provocato fughe di notizie, anticipazioni decisorie, ecc.

Ma, a ben vedere, la riprova che la sentenza avesse portata retroagente e **dovesse essere applicata integralmente**, determinando lo scioglimento immediato delle Camere e l'altrettanto contestuale indizione di nuove elezioni, proveniva, seppur implicitamente, da una delle più "autorevoli voci" interpellate al riguardo e, specificamente, a cura del medesimo quotidiano "certificatore".

Infatti, su 'La Repubblica' dell'8 dicembre 2013, compariva una lunga intervista rilasciata (alla bisogna) dal prof. Gustavo Zagrebelsky, ex-giudice e già presidente (per pochi mesi) della Consulta dal 1995 al 2004.

Sfruttando tali (pregresse) qualifiche, probabilmente, si voleva attribuire a costui un fittizio ruolo di "portavoce" della Corte, al fine di "autenticare" i contenuti e la fonte

della notizia.

Ma ciò, oltre ad imperniarsi su un equivoco facilmente smascherabile – il suo mandato era cessato **da otto anni** ed ovviamente, egli non aveva in alcun modo partecipato al giudizio sul Porcellum – avrebbe nuociuto non poco alla reputazione dello stesso intervistato sospettabile di violazione di segreto giudiziario, ammesso e non concesso che uno o più dei membri del collegio gli avesse fatto (a loro volta, abusive ed illegali) “confidenze”.

In realtà, il prof. Zagrebelsky non poteva che discettare a titolo esclusivamente personale e, in via prettamente **deduttiva**, cimentandosi nel negare la suddetta retroattività e le annesse conseguenze, salvo, poi, ammannire una sua interpretazione la cui **palese infondatezza**, finiva per avvalorare la tesi opposta (oltreché, oggettiva) della retroattività.

Infatti, senza il minimo riferimento a disposizioni specifiche della Costituzione – che, quindi, non esistevano! – che potessero in qualche misura supportare, confortare o, almeno, fornire un appiglio a interpretazioni di comodo e teorie più o meno fantasiose sull’argomento, l’intervistato si appellava ad un (altrettanto e peggio) **inesistente** “principio di continuità dello Stato” che si sarebbe eretto a barriera invalicabile per qualsivoglia fattore, evento o soluzione (di continuità!): “lo Stato è un ente necessario. L’imperativo fondamentale è la sua sopravvivenza, che è la condizione per non cadere nell’anomia e nel caos, nella guerra di tutti contro tutti”.

Per rafforzare ulteriormente il concetto, con appoggi storiografici, il preclaro

costituzionalista asseriva, poi che: “Perfino nei cambi di regime c’è continuità, ad esempio dal fascismo alla repubblica” (passi, ndr.) “o dallo zarismo al comunismo” (delirante, ndr.).

A domanda più stringente, la risposta (incredibile) era, dunque: “Se si applicano le **regole comuni** e se la Corte non si inventa una qualche diavoleria (sic!) la situazione in termini giuridici è la seguente dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza la legge dichiarata incostituzionale non può più essere applicata”.

Orbene, da codeste asseverazioni sono scaturiti ulteriori (e strumentali) ma non meno devastanti equivoci: anzitutto, si è creata la falsa opinione che la sentenza della Consulta divenisse operativa non immediatamente, **bensì solo dopo il deposito dei motivi della decisione**, perseguendo l’intento di allungare i tempi del *redde rationem*, ossia della necessità di sciogliere un Parlamento composto da **decaduti**, o, ancor più precisamente, da **mai eletti** sul piano strettamente giuridico-istituzionale!

Ad avvalorare l’incredibile tesi, vi contribuiva l’intervistatore – posto che Zagrebelsky non si prestava a dire una simile assurdità – che, interpolando la surriportata frase, “fissava” di sua (apparente) iniziativa il momento applicativo della sentenza alla “pubblicazione delle motivazioni e non del comunicato” (con tanto di sigla “ndr.”).

Naturalmente, non si tratta di cavillazioni da legulei, ma di questioni di capitale importanza per il **funzionamento e la credibilità** dell’ordinamento e delle istituzioni dello Stato, fortemente compromessi nel caso di specie da informazioni distorte e da evidenti pressioni delle oligarchie di potere.

Infatti, quello che veniva dequalificato a “comunicato” era, si ripeta il dispositivo della sentenza – e non avrebbe potuto essere altrimenti visto che la Corte emette **solo atti giudiziari** e non veline per la stampa! – che se abitualmente, viene depositato **contestualmente** alle motivazioni, nel **processo costituzionale** (mentre in quello ordinario, è di regola l’opposto) in via d’urgenza può essere inviato alla cancelleria anche (e molto) prima del “corpo” motivo.

Non di meno, trattandosi sempre e comunque di dispositivo, ovvero della parte **ordinativa** della sentenza (tra l’altro, quella più rilevante sul piano degli effetti incidenti sulla situazione giuridica che va a modificare, come insegnato dalla più infima sinossi di diritto processuale!), la sua pubblicazione (in senso legislativo e non giornalistico) ne segna, semmai, **l’anticipazione** (e non il dilazionamento) applicativa laddove il momento del deposito delle motivazioni influisce **unicamente sul decorso dei termini impugnatori** che, però (e purtroppo per i fautori della tesi dell’irretroattività), non vigono nel giudizio dinnanzi alla Consulta, **per la semplice ragione che non vi sono previsti** (cioè, non esistono)...mezzi di impugnazione, quali l’appello o il ricorso per Cassazione!

Ne derivava, allora, che dalla mezzanotte del 3 dicembre le Camere avrebbero dovuto, all’istante, cessare di funzionare senza, peraltro, godere di alcuna **prorogatio** (nel senso della ordinaria amministrazione) come avviene, normalmente dopo lo scioglimento pre-elettorale disposto dal Capo dello Stato dove, invece, i parlamentari restano ancora perfettamente titolari del loro mandato, diversamente dal caso in esame che vedeva costoro spogliati “a monte” della propria investitura.

Il quesito immediatamente consecutivo a cotale situazione era poi, comprensibilmente, la pari nullità della nomina del Presidente della Repubblica (oltreché, ancora più evidentemente, del Governo in carica), operata da un Parlamento giuridicamente inesistente, per cui ben poteva sorgere il problema di quale organo dello Stato avrebbe potuto supplirvi indicando nuove (e finalmente legittime!) elezioni.

Premesso che, ai sensi dell'art. 86, primo comma, della Carta, “in **ogni caso**” in cui il Presidente non possa adempiere alle sue funzioni (perciò poteva pacificamente rientrarvi la declaratoria di nullità della sua nomina) queste sono esercitate dal Presidente del Senato, la soluzione in oggetto avrebbe rappresentato un esito più che legale.

Semmai, si sarebbe potuto rilevare – essendo anche quest'ultimo travolto dalla generale nullità delle precedenti elezioni – la necessità di individuare la figura istituzionale, naturalmente **endoparlamentare**, non decaduta (né “decadibile”) e, quindi, legittimata a svolgere funzioni del (decaduto) Presidente del Senato, subentrando, poi, in via mediata, anche a quelle del Capo dello Stato “impedito”.

Ora, considerando che le uniche soggettività non-elettive dell'intero corpo bicamerale sono i **senatori a vita**, il contesto entro il quale ricercare il “vicario del vicario” cui conferire potestà presidenziali, non avrebbe potuto essere che quello.

Per quanto concerne l'attribuibilità della carica sostitutiva del Presidente del Senato non vi sarebbero stati particolari problemi essendo legittimo, in evenienze del genere, applicare il principio generale del membro o del titolare più anziano del

consesso, tra coloro che avessero mantenuto il diritto di restarvi.

Tuttavia, considerando che anche i senatori a vita assurti al laticlavio per motivi artistici, scientifici, ecc., erano stati nominati da un Capo dello Stato dichiarato privo di legittimazione, anche costoro ne avrebbero indefettibilmente seguito la sorte.

Perciò, il novero dei “papabili” si sarebbe ancor più ristretto ai senatori a vita ex-Presidenti della Repubblica, divenuti membri dell’organo per proprio diritto e non per designazione altrui.

Nel caso specifico, il Past President ancora in vita – diversamente da tempi passati in cui i sopravvissuti erano stati tre o, persino quattro – era, in quel momento **Carlo Azeglio Ciampi** che, in veste di **unico senatore rimasto legalmente al suo posto** (oltreché, il più anziano, vantando la ragguardevole età di 93 anni), avrebbe potuto, più che onorevolmente (e costituzionalmente) adempiere a tali incumbenti, salvando lo spirito (e il corpo) della Carta che, invece usciva disastroso da codesta vicenda, scoprendo un’estrema vulnerabilità del sistema legislativo vigente, a serio rischio di mene golpiste magari “bianche”, ma certo non meno liberticide.

D'altronde, nell’ambito descrittivo e categoriale delle varie forme di colpo di stato, alla prassi più comune (ma anche più datata) dello **scioglimento** di Parlamenti legittimamente eletti **mediante uso della violenza** (fisica o morale che fosse) – dal 18 brumaio francese all’11 settembre cileno, dal golpe cecoslovacco del ‘48 a quello dei colonnelli greci, ecc., più altre centinaia o migliaia di casi in tre continenti (Europa, Asia e Africa), isole ed arcipelaghi compresi – deve abbinarsi la simmetrica strategia del loro **prolungamento mediante violazione delle norme**

costituzionali.

Tant'è che, con inappuntabile sagacia, i Costituenti del '48 si erano premuniti, all'art. 60, secondo comma, di stabilire il **divieto di proroga della durata delle Camere**, con l'unica eccezione della sussistenza di **uno stato di guerra, più la emanazione di un'apposita legge** e v'è da ritenere che un così icastico principio non dovesse valere solo nei confronti dello spirare naturale del tempo ordinario della legislatura ma, anche e soprattutto, in circostanze come quelle determinatesi con la sentenza costituzionale.

La tesi del golpe strisciante e silente era, peraltro, ampiamente sviscerata in un ottimo volume di Luciano Gallino pubblicato, per singolare coincidenza, proprio in quei giorni. Esso si basava, essenzialmente, sull'assioma secondo il quale "si può parlare di colpo di stato quando una parte dello stato stesso si attribuisce poteri che non gli spettano per **svuotare** (!) il processo democratico" (R. Ciccarelli, intervista "Gallino: un colpo di stato è in atto in Italia e in Europa", 'Il Manifesto', 28.11.2013).

In questo senso, gli ingredienti parevano esservi tutti, salvo uno, ossia l'esistenza (o l'invenzione) di uno stato di emergenza che, bene o male, giustificasse la permanenza di un Parlamento e di un Governo auto-abilitatisi a proseguire la Legislatura pur mancando assolutamente cause e motivazioni reali che permettessero l'applicazione (tacita) di misure straordinarie come la "sanatoria" di elezioni nulle ed eletti delegittimati.